



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. 3881/2026

Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 3881 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2026;

a scioglimento della riserva assunta;

sulla causa vertente

TRA

████████████████████ (C.F. e P. IVA ██████████, con sede legale in ██████████ – ██████████ – ██████████ in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso dagli avv.ti Antonio Corvino (C.F. CRVNTN92D28F839P) ed Alessandro Corvino (C.F. CRVLSN99P14F839D);

RICORRENTE

E

BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360), con sede legale in Modena alla via San Carlo 8/20, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ (C.F. ██████████) in virtù di procura in atti;

RESISTENTE

pronuncia la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 6/5/2026, la società ██████████ ha esposto di avere subito il 10/4/2026 una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi gestita dalla

Banca d'Italia su iniziativa di BPER Banca s.p.a., senza essere preventivamente informata e senza ricevere ulteriori dettagli, e di avere inutilmente avanzato reclamo per la sua cancellazione.

Nella prospettazione dei fatti di causa, ha riferito che la segnalazione doveva verosimilmente discendere dall'addebito di canoni annuali di tenuta del rapporto di conto corrente acceso presso BPER, non godendo di affidamenti presso la stessa banca, nonostante i vani tentativi di chiusura del conto.

A supporto del *fumus boni iuris*, ha rivendicato il diritto alla immediata cancellazione sia per l'inesistenza di un reale debito, in assenza di affidamenti presso la banca, sia per l'omissione di un congruo preavviso, sia per la carente istruttoria sulla insolvenza del debitore, godendo piuttosto di una elevata affidabilità creditizia nonostante la fase di liquidazione societaria.

A supporto del *periculum in mora*, ha dedotto che la permanenza della segnalazione illegittima era idonea a generare l'interruzione degli affidamenti già in essere, non appena questa sarebbe stata visibile agli intermediari con l'aggiornamento della visura il 25 del mese, segnalando la particolare urgenza di ottenere un provvedimento favorevole entro il 25/5/2026.

Ha chiesto quindi la cancellazione in via di urgenza della segnalazione, per il pregiudizio irreparabile che la permanente iscrizione del nominativo arrecherebbe alle attività liquidatorie, anche *inaudita altera parte*, e per l'effetto la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e di una somma determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. fino all'adempimento spontaneo.

2. Si è costituita ritualmente la società resistente BPER Banca s.p.a., con comparsa di risposta depositata il 15/5/2026, confermando in premessa che la segnalazione derivava dal saldo passivo del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] ma negando che questo fosse inutilizzato da tempo, avendo ricevuto la notifica di tre pignoramenti presso terzi negli ultimi due anni.

Ha quindi difeso il proprio operato, sulla scorta della nota 1284256 del 24/6/2025 con cui la Banca d'Italia avrebbe chiarito che “*anche gli sconfinamenti registrati su conti correnti privi di affidamento dovranno essere segnalati alla Centrale Rischi*”, nonché sulla scorta del preavviso di segnalazione del 10/10/2025, che aveva intimato il pagamento del saldo del conto corrente e comunicato con congruo anticipo che in mancanza il passaggio a sofferenza sarebbe stato segnalato.

Ha riferito infine di avere ottemperato all'obbligo di istruttoria sullo stato di insolvenza della società debitrice, avendo verificato uno stato di conclamata crisi economico-finanziaria tramite i dati di bilancio pubblicati nella banca dati cerved; inoltre, la notifica di tre pignoramenti presso terzi è stata reputata circostanza sufficiente al giudizio di insolvenza.

In ogni caso, ha riferito di avere già provveduto a chiedere la cancellazione della iscrizione dalla Centrale Rischii, per cui ha chiesto che il Tribunale in primo luogo accertasse la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio; solo in subordine ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso, con vittoria di spese.

3. Integrato il contraddittorio, svolta la discussione orale della causa, anche sulle repliche sollevate dal ricorrente, le parti si sono riportate alle rispettive memorie, concludendo come da verbale di udienza.

All'esito il Giudice si è riservato sulla decisione.

4. Nella ricostruzione dei fatti di causa, è pacifico in quanto non contestato dalle parti che la banca resistente abbia effettuato una segnalazione alla Centrale Rischii della Banca d'Italia per il passaggio a sofferenza del saldo passivo del conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto dalla [REDACTED] presso la BPER Banca s.p.a.

È contestato, invece, se la segnalazione sia stata preceduta da un congruo preavviso, idoneo ad avvertire il cliente della posizione a sofferenza e a metterlo in condizione di adempiere spontaneamente per impedirne la pubblicazione.

La circostanza, negata dalla ricorrente, è stata invece suffragata dalla banca resistente. Questa infatti aveva già preavvisato la società debitrice che, in difetto di pagamento, avrebbero provveduto *“al passaggio a sofferenza della presente debitoria intestata a [REDACTED] con conseguente segnalazione di tali nominativi in Centrale Rischii”* (cfr. allegato n. 4 del fascicolo di parte resistente). La missiva risulta regolarmente inoltrata il 10/10/2025 – dunque con congruo anticipo - all'indirizzo pec della società [REDACTED] come risulta dalla ricevuta allegata. Tale documento non è stato espressamente disconosciuto dalla ricorrente nelle proprie repliche e pertanto concorre a pieno titolo al materiale istruttorio.

5. Tanto premesso in fatto, occorre esaminare con priorità l'astratta fondatezza del diritto reclamato dal ricorrente, necessario ai fini dell'accoglimento della cautela.

Anzitutto deve essere respinta la tesi della inesistenza del debito, energicamente sostenuta dalla società nel suo ricorso.

La Banca d'Italia, con nota n. 1284256 del 24/6/2025, ha chiarito che *“Considerate le rilevanti difficoltà tecniche segnalate dagli intermediari nella distinzione tra sconfinamenti su conti affidati e non affidati, si comunica che, a partire dalla data contabile di giugno 2025, anche gli sconfinamenti registrati su conti correnti privi di affidamento dovranno essere segnalati alla*

Centrale dei Rischi, qualora superino le soglie previste ai fini della segnalazione”, che per i crediti in sofferenza corrisponde a € 250,00.

Gli estratti di conto corrente dimostrano in maniera inequivocabile la formazione del saldo passivo che ha generato il passaggio a sofferenza, che ha raggiunto un importo superiore alla soglia rilevante per la segnalazione (cfr. allegato n. 3).

Pertanto, anche prescindendo dalla inesistenza di un affidamento o di una linea di credito, non si può escludere l’effettiva esistenza del credito: d’altra parte la ricorrente, pur sostenendo di avere invano tentato di ottenere la chiusura del conto nei mesi antecedenti, non si è prodigata nella dimostrazione di questa circostanza.

6. Merita accoglimento invece il ricorso nella parte in cui la banca è stata accusata di non avere condotto una diligente istruttoria sul merito creditizio della società e sulla sua affidabilità finanziaria.

Questa valutazione non può prescindere dal contesto normativo di riferimento.

L’art. 53 co. 1, lett. b), t.u.b. attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Nel rispetto dei principi espressi dal Testo Unico, le Istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, in attuazione della Delibera CICR 29 marzo 1994, di cui alla circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, prescrivono che gli intermediari sono tenuti, ai fini della segnalazione delle posizioni a rischio, ad operare una valutazione complessiva sulle condizioni economiche e finanziarie del cliente e, all’esito, ad informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza (cfr. sezione II, paragrafo 1.5 della circolare cit. su “sofferenze”).

La circolare non impone all’intermediario un’automatica segnalazione a sofferenza del debitore inadempiente, per il solo fatto che il debito sia stato pagato in ritardo o non sia stato pagato affatto, ma anzi consente una valutazione complessa ed entro certi limiti anche discrezionale avente ad oggetto la globale affidabilità finanziaria del debitore insolvente (così Cassazione civile, 26/10/2020, n. 23453). La segnalazione presuppone cioè che il soggetto versi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria, tale da intralciare il recupero del credito, e non può comunque dirsi lecita quando il debitore abbia allegato una adeguata giustificazione all’inadempimento o abbia contestato il credito in maniera non manifestamente infondata (di recente Cassazione civile, 09/02/2021, n.3130).

Lo stato di difficoltà economica del debitore non deve coincidere necessariamente con lo stato di insolvenza richiesto dall’art. 5 L. Fall., ma deve essere comunque apprezzato nel suo carattere

persistente e non transitorio, tale da giustificare una segnalazione ponderata e non automatica al Sistema di Informazione Creditizia, frutto di un'autonoma valutazione condotta dall'intermediario (Cassazione civile, 26/10/2020, n.23453).

Il carattere non automatico della segnalazione e il potenziale pregiudizio economico-reputazionale discendente dalla stessa comportano l'obbligo dell'intermediario di comunicare preventivamente la segnalazione al cliente, al fine di metterlo in condizioni di rimediare alle naturali conseguenze di tale adempimento (cfr. ABF Collegio di Roma, 14/1/11, ABF Collegio di Roma, 12/11/10).

Secondo la prospettazione della banca, lo stato di conclamata insolvenza si desumerebbe non soltanto dalla situazione patrimoniale indicata negli ultimi bilanci e consultata tramite il canale cerved, ma anche dagli ultimi pignoramenti presso terzi notificati alla banca e rintracciabili sul conto corrente.

Questa tesi non può essere accolta. Dalla medesima visura - la cui attendibilità non è stata contestata dalla ricorrente, sebbene i dati siano estratti da un canale non ufficiale - emergono invece elementi di segno contrario, sufficienti a descrivere l'affidabilità finanziaria della società e l'assenza di gravi criticità e inidonei a giustificare un giudizio di insolvenza. Secondo i dati aggiornati di bilancio, lo stato patrimoniale della società reca elementi attivi che appaiono astrattamente sufficienti a ripianare la debitoria accumulata, mentre il patrimonio netto è positivo e non reca tracce di erosione; inoltre non appaiono levati protesti in danno della società.

La notifica di atti di pignoramento non vale, di per sé, a fondare un giudizio di insolvenza. Dalla consultazione degli estratti conto è agevole rilevare l'esistenza all'epoca di giacenze sufficienti a coprire i crediti vantati dai creditori precedenti, tant'è vero che le relative somme sono state puntualmente vincolate a garanzia della loro soddisfazione. A tali pignoramenti, tuttavia, non ha fatto seguito l'avvio di alcuna procedura esecutiva, né alcun ordine giudiziale di pagamento coattivo, né la banca si è offerta di darne prova.

Al contrario, nel produrre i relativi estratti conto, la banca ha dimostrato di essere consapevole della capienza del conto corrente al tempo della notifica dei pignoramenti, sicché appare inverosimile sostenere la globale inettitudine della correntista nel fare fronte alle proprie obbligazioni, a maggior ragione a fronte di una passività di valore estremamente modesto.

Nel replicare alle avverse difese, tra l'altro, la società si è prodigata nella dimostrazione degli accordi transattivi raggiunti con i creditori precedenti e della mancata iscrizione a ruolo dei pignoramenti, a ulteriore riprova della sua affidabilità.

Tutte queste circostanze, complessivamente considerate, inducono a escludere che la segnalazione dello sconfinamento sul conto corrente sia stato preceduto da una idonea istruttoria sulla insolvenza della società debitrice, con la conseguenza che l'iscrizione appare illegittimamente effettuata.

7. Da ultimo, la banca ha dichiarato di avere autonomamente provveduto alla cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi, chiedendo che la materia del contendere fosse dichiarata cessata.

A supporto di quanto dedotto, ha allegato una schermata, da cui dovrebbe desumersi la recente richiesta inoltrata alla Banca d'Italia di inserire un evento di “*estinzione della sofferenza*” (allegato n. 9 del fascicolo di parte resistente).

La schermata prodotta, tuttavia, non è idonea a dimostrare l'intervenuta cancellazione della segnalazione. Non è chiaro, infatti, se l'iscrizione sia stata rettificata dall'origine oppure se sia stata dichiarata l'estinzione della sofferenza per intervenuto pagamento; non è chiaro nemmeno se il modulo compilato sia stato realmente trasmesso e con quale decorrenza. Solo l'accesso all'archivio della Centrale Rischi può restituire queste informazioni e dimostrare che allo stato non sia più leggibile la segnalazione a sofferenza già effettuata da Banca BPER s.p.a., ma questa prova non è stata offerta (si veda la visura in Centrale Rischi allegata al n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).

In definitiva, resta l'obbligo per la banca di adoperarsi affinché sia cancellata la segnalazione a sofferenza effettuata nei confronti della società ricorrente.

8. Sussiste inoltre il *periculum in mora*.

Nel caso di ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., tale pericolo deve essere “*imminente*” e “*irreparabile*”: grava sul ricorrente che invochi la tutela cautelare d'urgenza l'onere di dimostrare che le conseguenze incombenti dalla permanenza della segnalazione illegittima siano irreparabili, offrendo al Giudice validi indici dai quali poter desumere il fondamento e la consistenza dell'eventuale pregiudizio legato alla condotta di controparte, in termini rigorosamente oggettivi e non meramente ipotetici (cfr. Tribunale Vasto, 11/10/2019; Tribunale Parma, 02/08/2019).

L'iscrizione in banche dati della posizione di “cattivo pagatore” può comportare oggettive difficoltà di accesso al credito e, dunque, anche un concreto pregiudizio economico. La segnalazione infatti assolve alla funzione di avvertire gli istituti di credito della reale solvibilità dei clienti, inibendo la concessione di finanziamenti connotati da maggiore rischio, a tutela del mercato creditizio. È chiaro però che l'onere di dimostrare la potenzialità lesiva della iscrizione gravi sempre sul ricorrente e che non possa essere desunta *in re ipsa*.

In giurisprudenza è stato ritenuto che il pregiudizio economico subito dall'imprenditore individuale o dalla società che siano stati segnalati presso i sistemi di informazione creditizia possa essere

valutato con minor rigore: in queste circostanze, infatti, l'impossibilità di ottenere linee di credito o di vedere revocate quelle esistenti costituisce una naturale conseguenza della iscrizione, che pone l'imprenditore sul mercato in situazione di netto svantaggio rispetto ai concorrenti (cfr. *ex multis* Tribunale Napoli, 01/12/2017). Tale interpretazione allevia di conseguenza l'onere della prova gravante sul ricorrente, il quale in linea di principio potrebbe limitarsi ad allegare la qualità di imprenditore commerciale del soggetto segnalato presso le banche dati e ad esporre il danno incombente sullo stesso.

Nella fattispecie, la società ricorrente ha allegato di avere deliberato lo scioglimento volontario e di avere comunque interesse a mantenere attive le linee di credito per garantire la proficua prosecuzione della gestione dell'impresa, finalizzata alla sua liquidazione; ha anche allegato di intrattenere rapporti con altri istituti bancari, che potrebbero essere potenzialmente influenzati negativamente dalla segnalazione.

Allo stato, nonostante non sia dimostrato che la [REDACTED] abbia subito un danno attuale dalla recente iscrizione, non può essere escluso che tale danno sia incombente e che possa ridondare in danno della sua attività e dei rapporti con gli altri istituti di credito fino alla definitiva liquidazione della società.

D'altra parte anche la banca, nel resistere all'avversa domanda, non ha offerto reali argomenti contrari all'affermazione di un *periculum in mora*, limitandosi a constatare l'avvenuta cancellazione del nominativo, ma senza chiarire le ragioni alla base della scelta di effettuare la rettifica, pur perseverando nella difesa della legittimità a monte del comportamento dell'istituto di credito (cfr. verbale di udienza del 19/5/2026).

Questa strategia processuale, non scevra da profili di contraddittorietà, accredita ulteriormente la verosimiglianza della prospettazione attorea.

Pertanto, anche sotto questo profilo, la domanda deve essere accolta.

9. La coesistenza dei necessari presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* comporta l'accoglimento della domanda cautelare.

9.1. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della banca resistente; esse sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, per i giudizi cautelari di valore indeterminabile e scarsa complessità, ai minimi di riferimento, in ragione delle modeste attività processuali svolte e dell'assenza di questioni in fatto o in diritto di particolare complessità. Nella liquidazione del compenso professionale si ritiene equo escludere la fase decisionale, in quanto il procedimento si è interamente concluso con la celebrazione di un'unica

udienza di trattazione, senza necessità di prolungare la discussione ad altra udienza o di depositare memorie conclusionali. Sul compenso così calcolato appare equo riconoscere un incremento del 10% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali nella redazione degli atti (Cass. 20/1/2026, n. 1246).

9.2. Non si ritiene utile invece fissare una somma di denaro a titolo di misura coercitiva indiretta, finalizzata all'efficace adempimento dell'obbligo.

Con ampia formulazione, la norma contenuta nell'art. 614 bis c.p.c. consegna al giudice una ampia facoltà di valutarne l'equità - o la non manifesta iniquità – tenuto conto delle circostanze del caso concreto. Nella fattispecie, la banca ha dichiarato di avere spontaneamente provveduto alla rettifica della segnalazione, sebbene non sia riuscita a darne prova in giudizio, e dunque di non opporsi alla sua cancellazione: queste circostanze, sebbene non sufficienti al rigetto del ricorso, denotano un contegno collaborativo della controparte e renderebbero ingiusta una ulteriore condanna pecuniaria.

P.Q.M.

Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da [REDACTED]

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna BPER Banca s.p.a. a procurare la immediata cancellazione della segnalazione del nominativo di [REDACTED] presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- 2) condanna BPER Banca s.p.a. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € [REDACTED] oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.

Aversa, 22/5/2026

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo